

## **1675 - ABI/MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

*Provvedimento n. 15908*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e in particolare l'articolo 14-bis;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 81 del Trattato CE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la circolare dell'Associazione Bancaria Italiana del 7 agosto 2006, serie legale n. 23, relativa alla citata legge del 4 agosto 2006;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LA PARTE**

1. L'Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI) è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l'altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale.

Scopo dell'ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la promozione e la tutela degli interessi dei propri associati, anche attraverso lo studio e l'esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario.

### **II. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: l'articolo 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248**

2. La circolare ABI del 7 agosto 2006, n. 23 (di seguito anche la Circolare ABI) ha ad oggetto l'articolo 10, intitolato "Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali", della legge n. 248/06 che converte, con modifiche, il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani)<sup>1</sup>.

In primo luogo, l'articolo 10, comma 1, della legge n. 248/06 modifica in termini significativi l'articolo 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* (di seguito anche TUB)<sup>2</sup>. Il suddetto articolo introduce una disciplina, rispetto al previgente assetto normativo, migliorativa per il consumatore relativamente alle modalità con le quali le banche possono apportare ai contratti modifiche unilaterali sfavorevoli alla clientela.

Infatti, diversamente dall'originario testo dell'articolo 118 TUB, l'articolo 10 citato impone, tra l'altro, la possibilità per le banche di apportare modifiche unilaterali ai contratti con la clientela soltanto in presenza di un "giustificato motivo".

---

<sup>1</sup> [La citata legge n. 248/2006, nonché il testo coordinato della stessa con decreto Bersani, sono pubblicati sulla G.U. del 11 agosto 2006, S.O. n. 186. In particolare, l'art. 10 della legge n. 248/06 così dispone: "1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, e' sostituito dal seguente: «Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura."]

<sup>2</sup> [Il testo dell'art. 118 TUB, precedente al decreto-Bersani, era il seguente: "Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti di CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".]

Inoltre, la modifica contrattuale deve essere comunicata espressamente al cliente con un preavviso di almeno 30 giorni, senza che siano consentite comunicazioni impersonali alla clientela, quali la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, normalmente utilizzata nel precedente contesto normativo<sup>3</sup>.

Dal ricevimento della comunicazione della modifica contrattuale, l'articolo 10 della legge n. 248/2006 attribuisce al cliente, entro un termine di 60 giorni - significativamente più lungo dei 15 giorni di cui al previgente articolo 118 del TUB -, il diritto di recedere "senza spese" dal contratto nonché "all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".

3. L'articolo 118 TUB, così come modificato dall'articolo 10 comma 1 della legge n. 248/06, introduce anche una specifica disciplina sulle modalità con le quali le banche possono variare i tassi di interesse in conseguenza di decisioni di politica monetaria. In particolare, secondo il nuovo testo normativo, tali variazioni riguardano "contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

4. Oltre a modificare l'articolo 118 TUB, l'articolo 10, comma 2, della legge n. 248 introduce una disposizione genericamente riferita ai contratti di durata in base alla quale "il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".

5. L'articolo 10 della legge n. 248/06 rappresenta un'importante novella normativa maturata, tra l'altro, in un contesto ove l'Autorità ha, in più occasioni, sollevato i problemi concorrenziali derivanti dalla precedente formulazione dell'articolo 118 TUB - e della normativa di attuazione (la già citata delibera CICR del 4 marzo 2003) -, nonché evidenziato come le dinamiche competitive del settore finanziario e bancario siano fortemente compromesse da ostacoli, di varia natura, alla mobilità della clientela<sup>4</sup>.

Gli ostacoli attenuano infatti il grado di sostituibilità tra i prodotti offerti da operatori concorrenti, riducendo per tal verso l'elasticità della domanda dei consumatori al prezzo ed innalzando le barriere all'ingresso per i potenziali entranti.

6. In particolare, l'Autorità ha inoltre rilevato la presenza di disincentivi al trasferimento verso altra banca a causa della difficoltà di esercitare il recesso con tempi e costi contenuti. Infatti, i tempi e i costi di trasferimento del rapporto di conto corrente risultano strettamente dipendenti da numerosi altri servizi offerti al correntista dalla medesima banca (domiciliazione delle utenze, carta di credito, eventuali finanziamenti e mutui, conto titoli, ecc.), ognuno dei quali, pur basandosi su un singolo rapporto contrattuale, cessa di regola di essere erogato in caso di recesso dal contratto di conto corrente. Il derivante ulteriore incremento dei tempi e dei costi di uscita mina alla radice la stessa possibilità di mobilità dal lato della domanda.

L'Autorità ha, pertanto, sottolineato che lo sviluppo competitivo dei mercati bancari e finanziari, di primaria importanza per tutta l'economia, richiede il superamento degli ostacoli alla mobilità alla clientela, instaurando meccanismi che consentano effettivamente al consumatore di rivolgersi alla banca che effettua l'offerta più competitiva.

### III. LA CIRCOLARE ABI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

7. In data 7 agosto 2006 l'ABI ha emanato la Circolare, serie legale n. 23, finalizzata a fornire, come esplicitamente indicato nel testo, "un primo commento" sull'articolo 10 della legge n. 248/06.

In particolare, con riferimento agli aspetti concorrenziali rilevanti ai fini del presente procedimento, meritano essere richiamati i paragrafi della Circolare ABI relativi a:

- (i) le circostanze che potrebbero individuare il giustificato motivo nello *ius variandi*;
- (ii) il diritto di recesso e la determinazione delle voci da ricomprendere o meno nella nozione di spese di chiusura;
- (iii) la variazione dei tassi di interesse.

#### **(i) Sul giustificato motivo nello *ius variandi***

8. In merito all'approfondimento sulla nozione di giustificato motivo, la Circolare ABI afferma che "il giustificato motivo potrebbe essere identificato con qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto, sia con riguardo ai mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca sia con riferimento a situazioni oggettive.

*Nel primo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, rientrare i mutamenti relativi al grado di affidabilità del cliente, in termini di rischio di credito, e, con riferimento alla banca, i mutamenti nelle caratteristiche gestionali.*

Nel secondo caso potrebbero, a mero titolo esemplificativo, ricomprendersi le variazioni dei tassi di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali[...] o anche dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato [...], o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici Istat) e altre condizioni di mercato (ad esempio, aumenti generali dei costi industriali – trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza – che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) " [par. 1.2, sottolineatura aggiunta].

9. Il giustificato motivo andrebbe poi comunicato alla clientela in occasione della comunicazione alla cliente contenente la "proposta di modifica unilaterale del contratto".

<sup>3</sup> [Al riguardo v. anche la delibera CICR del 4 marzo 2003.]

<sup>4</sup> [Si veda in particolare la segnalazione del 24 maggio 2006 S338, Disciplina dello *ius variandi* nei contratti bancari, in Boll. 19/2006; l'avvio dell'indagine conoscitiva IC/32 riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari, in Boll. 1/2006, indagine nella quale è confluita anche IC25 riguardante gli ostacoli alla mobilità alla clientela nell'ambito dei servizi finanziari, e il caso I592, Associazione Bancaria Italiana, provv. n. 13697, in Boll. 44/2004.]

## **(ii) Sul diritto di recesso e sulla nozione di spese di chiusura**

**10.** Sul diritto di recesso, l'ABI ritiene che "la previsione del comma 2 dell'articolo 10 non sia volta ad introdurre un diritto di recesso ex lege per ogni tipo di rapporto di durata, ma solo ad escludere l'applicazione di penalità e spese di chiusura nel caso di recesso, laddove il cliente sia a ciò facoltizzato ex lege o in base a quanto convenuto in contratto. Si pensi ai contratti a tempo determinato (ad esempio, depositi vincolati a termine) nei quali per loro natura, a differenza dei contratti a tempo indeterminato, il recesso è possibile se espressamente pattuito o al verificarsi di una giusta causa" (par. 3).

**11.** In secondo luogo, viene delimitata la nozione di spese di chiusura laddove la Circolare ABI afferma che "Si ritiene che per spese di chiusura possono intendersi quelle strettamente inerenti alle attività di chiusura del rapporto (ad esempio, nel conto corrente, conteggi, conguagli contabili e messa a disposizione delle somme risultanti dal saldo) e non quelle generate da ulteriori servizi richiesti a valle dalla chiusura del rapporto medesimo (ad es. spese sostenute dalla banca in presenza di prestazioni fornite da terzi per il trasferimento titoli o dossier titoli)" [par. 3, sottolineatura aggiunta]; l'ABI inoltre esclude che possano essere considerate spese di chiusura le condizioni economiche previste in taluni contratti in caso di estinzione anticipata del rapporto.

## **(iii) Sulla variazione dei tassi di interesse**

**12.** Infine, con riferimento alla variazione dei tassi di interesse, la Circolare ABI fornisce le due seguenti possibili interpretazioni sulle modalità applicative della nuova normativa: "*potrebbe ritenersi che il fatto che la norma disponga esplicitamente che le variazioni dei tassi debitori e creditori avvengano "contestualmente" indichi che dette variazioni operano nell'ambito di uno stesso rapporto (e cioè nello stesso contesto) e quindi allorché il rapporto può essere sia attivo sia passivo.*

*Potrebbe altresì ritenersi che il termine "contestualmente" vada inteso nella sua accezione temporale e vada quindi letto alla luce dell'esigenza che la proposta di variazione dei tassi, conseguente a decisione di politica monetaria, debba riguardare al contempo non solo i tassi attivi e passivi di uno stesso rapporto ma anche quelli (attivi e/o passivi) relativi ad altri rapporti con lo stesso cliente."*

In ogni caso, per "quanto riguarda l'ambito dei rapporti interessati esso dovrebbero riguardare quelli in cui sia stata pattuita - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 - la facoltà di variare unilateralmente il tasso di interesse" (par. 4).

## **IV. LE VALUTAZIONI**

### **a) La qualificazione della fattispecie**

**13.** Le banche e gli istituti finanziari aderenti all'ABI sono imprese ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90 e dell'articolo 81 del Trattato CE; l'ABI costituisce pertanto un'associazione di imprese ai sensi delle medesime disposizioni.

Le delibere e le altre azioni degli organi associativi che influenzano l'attività economica delle imprese associate costituiscono intese ai sensi dei citati articoli.

### **b) I mercati rilevanti**

**14.** L'intesa oggetto del presente procedimento riguarda l'insieme dei servizi bancari e finanziari erogati dalla banca alla propria clientela.

**15.** In primo luogo, si tratta di tutti i servizi direttamente forniti a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario, forma tipica attraverso la quale la banca opera nel mercato della raccolta.

Il conto corrente comporta infatti, da parte della banca, una serie di attività connesse alla raccolta e che consentono la movimentazione del conto, ossia lo svolgimento di operazioni (di incasso e pagamento), per conto del correntista (a favore proprio e/o di terzi). Attraverso la tenuta di un conto corrente la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o assegni, ricevere bonifici, nonché realizzare prelievi, trarre assegni e disporre pagamenti ricorrenti per utenze varie, nei limiti del saldo disponibile.

**16.** In secondo luogo, risultano interessati altri servizi offerti dalle banche alla propria clientela attinenti agli impieghi, quali mutui e credito al consumo che, sebbene costituiscono rapporti giuridici autonomi, presentano stretti collegamenti con la tenuta di un conto corrente.

**17.** Infine, rilevano i servizi offerti alla clientela relativamente a varie forme di investimento in strumenti finanziari, quali la gestione e la custodia titoli, basati sulla stipulazione di contratti di durata. Anche in questo caso, la prestazione di questi servizi alla clientela avviene, spesso di fatto, contestualmente all'erogazione da parte della banca del servizio di conto corrente di cui sopra.

**18.** Dal punto di vista geografico, si ritiene che l'intesa oggetto del presente procedimento investa l'intero territorio nazionale. Infatti, sebbene dal lato della domanda sia possibile circoscrivere l'ambito di vari servizi ad un confine più ristretto (a seconda dei servizi provinciale o almeno regionale), rileva osservare che l'intesa fa riferimento ai servizi bancari offerti su tutto il territorio italiano dalle banche aderenti ad ABI ed è quindi il lato dell'offerta a definire il mercato rilevante a livello nazionale.

### **c) La restrittività dell'intesa**

**19.** L'articolo 10 della n. 248/06 ha un impatto potenzialmente molto significativo sull'assetto concorrenziale dei mercati dei servizi finanziari e bancari, sopra indicati, incidendo sulle variabili strategiche che influenzano la mobilità della clientela.

La Circolare ABI in esame non è finalizzata alla mera informazione del contenuto delle recenti innovazioni normative alle associate ma, in vari punti, fornisce una chiave interpretativa della normativa specificandone l'ambito e le modalità di applicazione, orientando in tal modo l'attività delle imprese associate.

A titolo esemplificativo, l'ABI individua una nozione di giustificato motivo che consente alle banche associate di apportare unilateralmente modifiche sfavorevoli alla clientela; esclude che la normativa - con riferimento ai rapporti di durata - attribuisca alla clientela un diritto di recesso *ex novo* senza spese; circoscrive la nozione di spese di chiusura soltanto alle spese "strettamente inerenti" a quelle di chiusura conto; propone due modalità applicative sulla variazione dei tassi di interesse che hanno come potenziale conseguenza l'uniformità delle condotte da parte delle banche.

**20.** In particolare, la Circolare ABI fornisce un'indicazione alle banche sulle voci di costo che giustificerebbero variazioni contrattuali e conseguenti aumenti nelle spese al correntista. Ad esempio, l'individuazione degli aumenti generali dei costi industriali quale "giustificato motivo" per modificare il contratto di durata appare essere una forma di restrizione concorrenziale, essendo i costi industriali una variabile economica strategica nell'offerta da parte delle banche.

**21.** Analogamente, l'indicazione fornita nella Circolare ABI, secondo la quale per spese di chiusura possono intendersi solo quelle "strettamente" inerenti alle attività di chiusura del rapporto, escludendo, ad esempio, la commissione trasferimento titoli, può avere un impatto economico significativo per la clientela.

Si osservi che le commissioni di chiusura di servizi collegati al conto corrente, ad esempio quelle relative al trasferimento titoli, hanno spesso un'incidenza rilevante in fase di chiusura, così rappresentando un vincolo all'uscita dal rapporto con la banca molto elevato. Infatti il costo di chiusura del conto corrente può superare in alcuni casi anche i 100 euro e la spesa per il trasferimento titoli raggiungere anche i 75 euro per codice titolo<sup>5</sup>.

L'orientamento assunto dall'ABI nella Circolare appare restrittivo della concorrenza, riducendo la mobilità della clientela, in un contesto in cui la prassi commerciale prevalente nell'offerta di servizi bancari prevede un *bundling* che associa al conto corrente un insieme di altri servizi bancari e finanziari, i quali incidono in misura significativa in sede di chiusura dei rapporti banca/cliente.

Conseguentemente, nella definizione concreta delle "spese di chiusura" e delle "penalità" non si può non tenere conto dei numerosi vincoli contrattuali e di fatto che legano il conto corrente con vari altri servizi (tra i quali la gestione titoli con le conseguenti commissioni di trasferimento, i mutui e prestiti personali, le carte di credito/debito, ecc.)<sup>6</sup>.

**22.** La Circolare ABI, soffermandosi su variabili economiche strategiche per il confronto competitivo tra le imprese aderenti, fornisce indicazioni che, da un lato, incidono sull'incentivo reale e potenziale a competere tra le imprese, dall'altro, agevolano il mantenimento di elevati *switching costs*.

A prescindere dalla natura vincolante o meno della Circolare ABI, quest'ultima è comunque idonea ad influenzare il comportamento dei singoli operatori, costituendo un comune punto di riferimento che - uniformando aspetti delle strategie commerciali - può ridurre il livello di incertezza circa il comportamento dei concorrenti sul mercato.

### **d) L'applicabilità del diritto comunitario**

**23.** La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori che possono non essere decisivi se considerati singolarmente e che, tra l'altro, includono: la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate (cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 TCE<sup>7</sup>).

Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico<sup>8</sup>.

**24.** In particolare, la Circolare ABI investe l'intero territorio italiano e interessa la quasi totalità delle banche che prestano in Italia servizi bancari alla clientela. Sul punto, la Commissione osserva che "*gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal trattato*"<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> [Dati AGCM, IC32, riguardante il costo dei servizi bancari (aggiornati al 31 marzo 2006).]

<sup>6</sup> [Cfr. l'art. 10 della legge n. 248/06 sia al comma 1, 2 capoverso, che al comma 2.]

<sup>7</sup> [Commissione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.]

<sup>8</sup> [Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 luglio 2005, *Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee*, C-42/84.]

<sup>9</sup> [Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche sentenza della Corte CE del 19 febbraio 2002, C-309/99 *Wouters*.]

25. Quanto alla natura dei servizi in questione si deve osservare che, soprattutto a seguito dell'introduzione dell'euro, il processo di integrazione europea sui servizi bancari ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico. Ciò non soltanto al fine di creare un mercato unico nella prestazione dei servizi bancari stessi, ma anche in ragione dell'incidenza che le condizioni di offerta dei servizi bancari nei singoli Stati membri hanno nella libera circolazione di beni e servizi nell'Unione europea.

**e) le misure cautelari**

26. Nel caso di specie ricorrono i presupposti per un intervento cautelare dell'Autorità nelle more del procedimento ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 287/90 introdotto dalla legge n. 248/06, il quale prevede che: "*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove costati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari*".

27. In particolare, quanto alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si osserva che le considerazioni contenute nei paragrafi sulla restrittività dell'intesa già evidenziano la probabile sussistenza dell'illecito. Sulla sussistenza del *periculum in mora* si rileva che l'adozione e l'attuale diffusione della circolare dell'ABI a tutti gli associati, che rappresentano la quasi totalità delle imprese bancarie che operano sul territorio nazionale, determina il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza, in quanto altera significativamente le dinamiche competitive nei mercati interessati ostacolando le singole imprese bancarie nella determinazione autonoma delle proprie strategie commerciali, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dall'articolo 10 della legge n. 248/06, e incentivando il mantenimento di elevate barriere alla mobilità della clientela da una impresa bancaria ad un'altra.

RITENUTO, pertanto, che la Circolare ABI, per quanto sopra descritto, è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

RITENUTO, pertanto, che sussiste l'urgenza di adottare la misura cautelare fino alla conclusione del presente procedimento al fine di evitare che la Circolare ABI determini danni gravi e irreparabili al mercato durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell'associazione Associazione Bancaria Italiana per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81 del Trattato CE;

b) in via cautelare, che l'Associazione Bancaria Italiana sospenda le indicazioni di cui alla circolare del 7 agosto 2006 serie legale n. 23, in particolare, sul giustificato motivo nello *ius variandi*, sul diritto di recesso e la determinazione delle voci da includere nella nozione di spese di chiusura e di penalità, sulla variazione dei tassi di interesse, dandone comunicazione ai propri associati e informando tempestivamente l'Autorità delle misure adottate;

c) la fissazione del termine di giorni venti decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" di questa Autorità almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Romano;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

f) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2007.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Fabio Cintioli*

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*